

CESSIONE DEL CREDITO IVA ALLA SOCIETÀ CONSOLIDANTE: NECESSARI DUE VISTI DI CONFORMITÀ

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 190/2024

- ✓ Con la risposta a interpello in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità attraverso le quali la società consolidante può utilizzare le eccedenze a credito Iva cedute dalle società consolidate in compensazione orizzontale con l'IRES di gruppo dovuta dalla prima.
- ✓ In particolare, l'istante chiedeva se il visto di conformità dovesse essere apposto sulla dichiarazione Iva della società consolidata da cui originava l'eccedenza a credito e sulla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale (modello CNM) ovvero anche sulla dichiarazione dei redditi della società consolidata (ove viene riportato il credito Iva ceduto). Inoltre, veniva altresì richiesto se il termine del decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a partire dal quale è possibile procedere alla compensazione del credito Iva, decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione Iva della consolidata ovvero dalla data di presentazione del modello CNM.
- ✓ Con riferimento al primo quesito, l'Agenzia precisa innanzitutto che il limite per le compensazioni, attualmente pari a 2 milioni di euro, deve essere calcolato considerando anche i crediti eventualmente già compensati direttamente dalla consolidata. Richiamando inoltre, la circolare 28/E del 25.09.2014, afferma che il visto di conformità va apposto sia sulla dichiarazione annuale Iva delle società consolidate/cedenti dalle quali emergono le eccedenze a credito Iva cedute, sia sul modello CNM predisposto dalla società consolidante e destinata ad utilizzare in compensazione detti crediti. Il visto non è invece richiesto per il modello Redditi delle società consolidate dal momento che il relativo quadro GN ha «finalità riepilogativa/espositiva».
- ✓ In relazione al secondo quesito, l'Agenzia afferma che il termine di dieci giorni decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva della consolidata ove l'eccedenza a credito Iva matura e che tale eccedenza potrà essere utilizzata in compensazione dalla società consolidante anche qualora il modello CNM non sia ancora stato presentato.

